



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
16	05-03-2021

OGGETTO:	MISURE TEMPORANEE URGENTI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI NEI PARCHI A SCOPO DI CONTENIMENTO DI CONTAGIO DA COVID-19 - DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI.
-----------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:

- l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in Legge 74/2020, al comma 8, dispone il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9, prevede la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- Il D.P.C.M. 14.01.2021 di aggiornamento delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e in particolare l'articolo 1 comma 1 O lett b) - accesso al pubblico ai parchi; lett. c) accesso ai luoghi destinate alla attività ludiche dei bimbi, lett. d) attività motoria e sportiva all'aperto e lett. g) divieto sport di contatto;
- Il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15 che emana ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021 relativa a ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI D-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia.

CONSIDERATO:

- che il punto 9 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021 non consente l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
- che in alcuni parchi comunali negli ultimi giorni si sono verificati assembramenti di persone e violazioni, dell'obbligo di rispetto della distanza interpersonale, dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dalla normativa vigente;
- che i fenomeni di assembramento si registrano soprattutto nei parchi dove sono presenti aree attrezzate;
- che detti fenomeni hanno assunto proporzioni particolarmente rilevanti, soprattutto in determinate giornate coincidente normalmente con i giorni festivi e prefestivi.

RITENUTO che nonostante l'effettuazione di specifici servizi di controllo, è necessario adottare ulteriori misure per la prevenzione degli assembramenti nei parchi.

VALUTATO che il divieto di accesso ai parchi comunali ove sono installate "aree attrezzate" dai quali giungono le maggiori segnalazioni di assembramenti, anche in funzione della elevata frequentazione della popolazione, per tutti i giorni della settimana, appare lo strumento più idoneo e proporzionato, alla luce dell'attuale contesto, allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento e assicurare quanto contenuto nelle suddette ordinanze;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Il divieto di accesso a tutte i parchi e le aree comunali ove sono installate “aree attrezzate”, fatta salva la possibilità di accesso per i soggetti disabili, a decorrere dalle ore 8.00 di venerdì 5 marzo fino al 14/03/2021 con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune Cazzago San Martino.

DÀ MANDATO

Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;

Al Settore Polizia Locale di procedere a mezzo del servizio di vigilanza alla affissione di idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai parchi;

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000;

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza;

DÀ ATTO

che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Simeone



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Ordinanza n° 16 del 05-03-2021

Area: AFFARI GENERALI

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE URGENTI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI NEI PARCHI A SCOPO DI CONTENIMENTO DI CONTAGIO DA COVID-19 - DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 05-03-2021 al 20-03-2021.

Cazzago San Martino, 05-03-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
ANTONELLA DI BUCCIO